

# DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA REGIONE UMBRIA

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi della Regione Umbria, nel rispetto dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (indicato, di seguito, come Codice), dei principi contenuti nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice e dai relativi provvedimenti di esecuzione, dal Codice civile e dalle leggi vigenti.
2. La disciplina contenuta nel presente Regolamento è finalizzata ad assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi avvenga in termini temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve inoltre rispettare i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

### Art. 2 - Modalità per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata:
  - a) mediante amministrazione diretta;
  - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento di cui all'art. 4.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni dei beni e dei servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

### Art. 3 - Ambito e limiti di applicazione.

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita per importi inferiori alla soglia indicata all'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice. Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dal predetto art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del Codice.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita in relazione alle singole voci di spesa ed ai correlativi limiti massimi di importo individuati nell'Allegato A) al presente Regolamento.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle fattispecie previste all'art. 125, comma 10, lettere a), b), c) e d) del Codice.
4. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita nel rispetto, comunque, di quanto disposto con D.G.R. 1 settembre 2004, n. 1205, avente ad oggetto "Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 come convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191. Direttive per l'applicazione".
5. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
6. Tutti gli importi previsti nel presente Regolamento si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.).

### Art. 4 - Responsabile del procedimento.

1. Per ogni acquisizione in economia di beni e servizi la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è svolta dal Dirigente del Servizio destinatario dei beni e servizi da acquisire, oppure dal Dirigente competente a gestire il capitolo del Bilancio regionale sul quale gravano gli oneri economici derivanti dall'affidamento del cottimo fiduciario.
2. La funzione di responsabile del procedimento è svolta dal Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti nei casi in cui gli oneri derivanti dall'acquisizione in economia dei beni e dei servizi ricadono su più capitoli del Bilancio regionale.

3. Il responsabile del procedimento procede all'invio delle comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste all'art. 7, comma 8 del Codice ed in conformità ai relativi comunicati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tali fini, la funzione di responsabile del procedimento può essere assunta da soggetto a ciò specificamente delegato.
4. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, in conformità all'art. 119 del Codice ed al contratto.

## TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### Art. 5 - Individuazione degli operatori economici.

1. Gli operatori economici da consultare per l'acquisizione in economia di beni e servizi sono individuati:
  - a) mediante la consultazione dell'Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi di cui all'art. 6;
  - b) sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - c) mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 18.

### Art. 6 - Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

1. È istituito l'Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi della Regione Umbria (indicato, di seguito, come Elenco), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 12 del Codice.
2. L'Elenco ha il fine di individuare i fornitori di beni ed i prestatori di servizi che possono essere invitati alle procedure di cottimo fiduciario, e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.

38 del Codice, nonché dei pertinenti requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice, dei pertinenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del Codice e dei pertinenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del Codice.

3. Gli operatori economici sono iscritti nell'Elenco in relazione alle voci di spesa individuate nell'Allegato A) al presente Regolamento, ed, in relazione a ciascuna voce, per le seguenti classi di importo:
  - a) Classe 1: fino ad **€ 40.000**;
  - b) Classe 2: da **€ 40.001** fino ad € 100.000;
  - c) Classe 3: da € 100.001 fino alla soglia indicata all'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice.
4. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere:
  - a) i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice;
  - b) i pertinenti requisiti di idoneità professionale: a tal fine gli operatori economici devono dichiarare di essere in possesso di iscrizione ai competenti registri ed ordini professionali, ai sensi dell'art. 39 del Codice, qualora la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi richiedano tale iscrizione;
  - c) i pertinenti requisiti di capacità economico-finanziaria: a tal fine gli operatori economici devono dichiarare di essere in possesso di un fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi anteriori alla dichiarazione, pari almeno al 100% della classe di importo per la quale si chiede l'iscrizione;
  - d) i pertinenti requisiti di capacità tecnico-professionale: a tal fine gli operatori economici devono dichiarare di essere in possesso di una consolidata esperienza nel settore relativo alle voci di spesa per cui si chiede l'iscrizione, come individuate nell'Allegato A) al presente Regolamento. La consolidata esperienza è dimostrata dall'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei

destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici devono presentare un'apposita domanda -in conformità a quanto indicato nella modulistica a tal fine predisposta dalla Regione- indicando le voci di spesa e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione –soggetta a successivo controllo, ai sensi del comma 6- sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 4.
6. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetta a controllo, ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tali fini:
  - a) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria deve essere dimostrato mediante:
    - 1) per le società di capitali: la produzione di copia dei bilanci presentati presso il Registro delle imprese, corredati dalle note integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari;
    - 2) per le società di persone e per le imprese individuali: la produzione di copia dei bilanci, in conformità a quanto previsto al punto 1) oppure la produzione di copia del Modello Unico, corredato dalla relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari;
  - b) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale deve essere dimostrato mediante la produzione dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o

privati, dei servizi o forniture stessi, con precisazione che:

- 1) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
  - 2) se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
7. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati consegue la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco. Resta salva la facoltà, per la Regione, di non procedere all'affidamento del contratto, e la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'affidatario, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera i).
  8. È onere dell'operatore economico iscritto nell'Elenco di comunicare alla Regione -con cadenza almeno annuale, entro il mese di gennaio di ciascun anno- la conferma del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione e la conferma dell'interesse all'iscrizione nell'Elenco.
  9. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla Regione. L'Elenco è pubblicato sul profilo di committente di cui all'art. 3, comma 35 del Codice.
  10. L'affidatario del cottimo fiduciario e gli operatori economici che hanno partecipato ai singoli cottimi sono iscritti d'ufficio nell'Elenco.
  11. L'iscrizione degli operatori economici nell'Elenco non vincola la Regione, che si riserva la facoltà di individuare gli operatori economici da consultare anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere b) e c).
  12. Nell'ipotesi di un numero di operatori economici iscritti nell'Elenco che ecceda il numero minimo da invitare ad un singolo cottimo fiduciario, la Regione individua gli operatori economici da invitare ad ogni singola procedura, applicando, di norma, un criterio di rotazione. A fini dell'applicazione del predetto criterio di rotazione, non sono comunque presi in considerazione

gli operatori economici iscritti nell'Elenco da meno di sei mesi.

13. Al fine di consentire l'attivazione e la progressiva implementazione dell'Elenco, la Regione pubblica, con cadenza almeno annuale, un avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul profilo di committente.
14. Sono esclusi dall'Elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Regione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Regione stessa. Sono altresì esclusi gli operatori economici che, benché invitati, non presentino la propria offerta per tre volte consecutive.

### TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Art. 7 - Procedura per l'affidamento del cottimo fiduciario.

1. Per l'acquisizione in economia di beni o servizi di importo pari o superiore a **€ 40.000**, e comunque fino alla soglia indicata all'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene -nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.
2. Gli elementi essenziali della procedura per l'affidamento del cottimo fiduciario sono individuati con determinazione del Dirigente destinatario dei beni e dei servizi da acquisire, e devono riguardare almeno i seguenti aspetti:
  - a) oggetto del cottimo fiduciario;
  - b) quadro economico complessivo dell'intervento, con l'indicazione dell'importo massimo previsto per l'affidamento del cottimo fiduciario e degli eventuali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione dell'i.v.a.;
  - c) copertura finanziaria dell'intervento;
  - d) descrizione, anche mediante uno specifico capitolato, delle caratteristiche tecniche e della

- qualità dei beni o dei servizi richiesti, nonché delle modalità di esecuzione del cottimo fiduciario;
- e) criterio di aggiudicazione, individuato ai sensi dell'art. 82 oppure dell'art. 83 del Codice;
  - f) nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 83 del Codice;
  - g) termine per l'esecuzione del contratto;
  - h) modalità e termini di pagamento;
  - i) eventuali garanzie richieste agli operatori economici;
  - j) eventuali penalità applicabili e correlativa misura, nonché le modalità per l'applicazione delle stesse;
  - k) eventuale indicazione che si procederà all'affidamento anche nel caso di una sola offerta valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Gli operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) sono individuati dal Dirigente del Servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire, e sono da questi comunicati, unitamente agli elementi essenziali di cui al comma 2 del presente articolo, al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
4. In caso di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000, gli elementi essenziali possono essere individuati con lettera del Dirigente del Servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire.
5. Al fine di consentire l'ottimale razionalizzazione del processo per gli acquisti, il Servizio Provveditorato, Gare e Contratti è competente:
- a) all'adozione della determinazione dirigenziale di indizione della procedura di cottimo fiduciario;
  - b) all'adozione degli atti e degli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura;
  - c) all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento del cottimo fiduciario;
  - d) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 6.
6. Con la determinazione di cui al comma 5, lettera a) viene approvato anche lo schema della lettera d'invito da inviare agli operatori economici invitati al cottimo e l'eventuale documentazione ad essa complementare.



#### Art. 8 - Scelta dell'affidatario del cottimo fiduciario.

1. Il Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede -in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito- all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta agli operatori economici con la lettera d'invito.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede -in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito- all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera d'invito. Tali operazioni vengono svolte ai soli fini dell'esatta individuazione della documentazione prodotta.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le buste contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici sono valutate da una commissione tecnica nominata, ai sensi dell'art. 84 del Codice, con determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, su proposta del Dirigente del Servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire. La commissione tecnica opera in una o più sedute riservate.
4. Il Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede -in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera d'invito.

#### Art. 9 – Cottimo fiduciario mediante affidamento diretto.

1. Per l'acquisizione in economia di beni o servizi di importo inferiore a **€ 40.000** è consentito l'affidamento diretto con determinazione del Dirigente del Servizio destinatario dei beni o dei servizi da acquisire.
2. Per l'acquisizione in economia di beni o servizi destinati al corrente funzionamento delle strutture regionali, di importo inferiore a **€ 40.000**, è consentito l'affidamento

diretto con determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.

3. Nei casi indicati al comma 1 ed al comma 2, il competente Dirigente procede comunque al controllo - prima dell'adozione della determinazione di affidamento- del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti previsti all'art. 38 del Codice nonché dei pertinenti requisiti previsti agli articoli 39, 41 e 42 del Codice.
4. Nella fattispecie indicata al comma 1, al fine di consentire la razionalizzazione del processo per gli acquisti ed ai fini dell'eventuale inventariazione dei beni, il Dirigente destinatario dei beni o dei servizi da acquisire trasmette al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti la determinazione con la quale ha disposto l'affidamento diretto ed ha approvato lo schema del relativo contratto.
5. L'affidamento diretto di cui al comma 1 è consentito anche con determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato Gare e Contratti previa adozione, da parte del Dirigente del Servizio destinatario dei beni o dei servizi da acquisire, dei provvedimenti di cui all'art. 7, comma 2 oppure comma 4.

#### Art. 10 - Determinazione di affidamento del cottimo fiduciario.

1. L'affidatario dei beni e dei servizi deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
2. Il controllo del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del Codice è effettuata dal Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
3. A carico dell'affidatario del cottimo fiduciario è effettuato, in ogni caso, il controllo del possesso dei pertinenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del Codice e dei pertinenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del

Codice. A tali fini il controllo viene effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 6.

4. Il Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti approva, con la determinazione di affidamento del cottimo fiduciario, anche lo schema di contratto e l'eventuale documentazione ad esso complementare.
5. L'esito delle procedure esperite per l'affidamento del cottimo fiduciario è pubblicato, per estratto, sul profilo del committente.
6. Nelle more del completamento delle procedure per il controllo del possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, è consentito l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso, l'avvio dell'esecuzione del contratto è disposto con la determinazione di affidamento del cottimo fiduciario, nella quale sono indicate le ragioni che impongono l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

#### TITOLO IV – STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

##### Art. 11 - Stipula del contratto.

1. Il contratto con l'affidatario del cottimo fiduciario è sottoscritto dal Dirigente del Servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire. Nella fattispecie prevista all'art. 4, comma 2, il contratto con l'affidatario è sottoscritto dal Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
2. Se l'altro contraente è una ditta commerciale, il contratto è stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera c) della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e s.m.i.
3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera b) della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e s.m.i., se il contratto ha ad oggetto prestazioni ad esecuzione continuata o periodica, oppure nei casi espressamente previsti nella lettera d'invito.
4. L'originale del contratto stipulato mediante scrittura privata è trasmesso, unitamente ai documenti ad esso allegati, alla struttura dell'Ufficiale rogante per la

relativa conservazione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e s.m.i.

#### Art. 12 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto.

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto la Regione può chiedere, e l'affidatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento sull'ammontare contrattuale fino alla concorrenza dei due quinti.
2. In caso di successive variazioni, gli incrementi si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite dei due quinti, si rapportano all'importo originario del contratto stipulato.
3. Non sono comunque consentite variazioni in aumento che elevino l'importo contrattuale in misura superiore alla soglia indicata all'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice.
4. In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il corrispettivo contrattuale può essere soggetto, a richiesta dell'affidatario, a revisione annuale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 115 del Codice. A tali fini, per la revisione del corrispettivo trova applicazione l'indice ISTAT F.O.I.

#### Art. 13 - Garanzie.

1. Nelle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo pari o superiore a **€. 40.000**, con la lettera d'invito può essere richiesta una garanzia a corredo dell'offerta presentata dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice.
2. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo pari o superiore a **€. 40.000**, con la lettera d'invito può essere prevista la presentazione, da parte dell'affidatario del cottimo, di una cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Codice.
3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 è sempre richiesta in caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica.

#### Art. 14 - Verifica della prestazione.

1. I beni ed i servizi acquisiti in economia sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione del bene o dal completamento del servizio.
2. In caso di acquisizione di servizi, l'attestazione di regolare esecuzione è rilasciata dal Dirigente destinatario dei servizi.
3. In caso di acquisizione di beni, il collaudo e la verifica di regolare esecuzione sono eseguiti da soggetti nominati dal Dirigente destinatario dei beni. Il collaudo non può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato alla procedura esperita per l'acquisizione in economia dei beni.
4. Per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni di importo inferiore a **€ 40.000**, ai fini delle verifiche di cui al comma 3, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione da parte dei consegnatari dei beni mobili, nominati ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e s.m.i., fatta salva diversa prescrizione contenuta nel contratto.

#### Art. 15 – Modalità e termini di pagamento.

1. L'affidatario trasmette alla Regione la fattura -o altra idonea documentazione equivalente- ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. I pagamenti sono disposti dalla Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i., entro i trenta giorni successivi al completamento delle attività di collaudo o di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 14.
3. Nel caso in cui, alla data del completamento delle attività di cui all'art. 14, non sia ancora pervenuta la fattura dell'affidatario, i pagamenti sono disposti dalla Regione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
4. I pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i., il contratto può stabilire termini di pagamento diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che tali diversi termini siano stati indicati dalla Regione nella lettera di invito e siano stati espressamente accettati dall'affidatario con la presentazione dell'offerta. I termini di pagamento diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo sono espressamente previsti nel contratto con l'affidatario.

#### Art. 16 - Risoluzione del contratto.

1. In caso di inadempimento contrattuale da parte dell'affidatario, la Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenuto conto della gravità degli inadempimenti riscontrati e degli eventuali danni subiti.
2. La risoluzione del contratto può essere, inoltre, dichiarata:
  - a) in caso di frode;
  - b) in caso di fallimento dell'affidatario;
  - c) in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dell'affidatario anche a seguito di diffide formali della Regione;
  - d) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti, successivamente all'applicazione delle penali previste;
  - e) in caso di sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte dell'affidatario, di una o più prestazioni affidate;
  - f) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
  - g) quando all'affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
  - h) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere in tutto o in parte sospeso e/o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;

- i) in caso di mancata dimostrazione, da parte dell'affidatario, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Codice.
3. A seguito della risoluzione, la Regione si riserva la facoltà di affidare a terzi il contratto, a danno e spese dell'affidatario.
4. L'affidatario è, in ogni caso, responsabile dei danni prodotti alla Regione oppure ai terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto contratto.

#### TITOLO V – ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

##### Art. 17 – Utilizzo delle Convenzioni di CONSIP s.p.a.

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. A tali fini, il Dirigente del Servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire comunica al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti gli elementi essenziali dei beni e dei servizi da acquisire, secondo le modalità indicate all'art. 7, comma 2 oppure comma 4, in quanto compatibili.
2. Al fine di consentire l'ottimale razionalizzazione del processo per gli acquisti, l'attivazione e la gestione delle procedure messe a disposizione da CONSIP s.p.a. per l'utilizzo delle convenzioni di cui al comma 1 sono svolte dal Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.

##### Art. 18 - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (indicato, nel presente Regolamento, anche come M.E.P.A.), realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP s.p.a. A tali fini, il Dirigente del Servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire comunica al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti gli elementi essenziali dei beni e dei servizi,

secondo le modalità indicate all'art. 7, comma 2 oppure comma 4, in quanto compatibili.

2. L'attivazione e la gestione delle procedure telematiche messe a disposizione da CONSIP s.p.a. per il ricorso al M.E.P.A. sono svolte dal Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
3. L'acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al M.E.P.A. per importi pari o superiori a **€ 40.000**, può avvenire con richiesta di offerta, in conformità a quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettere a), b) e c), mediante utilizzo della firma digitale ed invio telematico della documentazione di gara.
4. L'acquisizione di beni e servizi presenti nel M.E.P.A. per importi inferiori a **€ 40.000** può avvenire mediante ordine diretto d'acquisto, in conformità a quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c), mediante utilizzo della firma digitale ed invio telematico della documentazione.